

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **giugno alle ore 19,40** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 de D.L. n. 18/2020 nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

N. 33

Seduta del 25.06.2020

OGGETTO:

Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022.

NELLI Francesco	Sindaco	x
MARCONI Emidio	Assessore	x
RINALDI Loreto	Assessore	x

Partecipa alla Seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria PICCHI

Il Presidente Sig. Francesco NELLI, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

☐ regolarità tecnica parere favorevole

Rag. Meri BONI

☐ regolarità contabile parere favorevole

**Comune di Cittareale
(PROVINCIA DI RIETI)**

Deliberazione di G.C. n. 33 del 25.06.2020

Oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022.

Parere del Responsabile del Servizio Gestione Generale in ordine alla proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio Gestione Generale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.



Responsabile del Servizio
Rag. Meri BONI

Cittareale, lì 08.06.2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(,,) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”.

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni”.

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- L'art. 22, c. 1. D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- L'art. 39, c. 1. L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- L'art. 91, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- L'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del genere vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti al Patto di stabilità prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;



Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 conferma l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Richiamato l'art. 50-bis, D.L. 189/2016, modificato da: Decreto-legge del 18/04/2019 n. 32
Articolo 22:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1,

anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis.

3-quinquies. Abrogato da: art. 22 D.L. n. 32 18/04/2019 [In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (1) sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.]

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione

vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

2.A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, al fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102/110/1 del 08 giugno 2020 la quale precisa che rispetto ai comuni che prima del 20 aprile 2020, data di entrata in vigore delle nuove regole in materia di assunzione e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, in applicazione delle previgenti regole, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti possono essere fatte salve tali procedure purchè:

- siano state effettuate entro il 20/04/2020 le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;
- le nuove assunzioni siano state previste nei piani triennali dei fabbisogni e loro eventuali aggiornamenti;
- siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili secondo il principio contabile 5.1, paragrafo 1, all 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Visto che è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, l'ente può assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia.

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n.78 il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014. Il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano in forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "il divieto contenuto nell'art. 9 comma 1-quinquies, del decreto legge 24 maggio 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore";

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra richiamate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purchè non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 114 in data 31/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione programmazione dei fabbisogni del personale triennio 2019-2021 e piano occupazionale 2019;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 70 in data 28/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adeguamento programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e piano occupazionale 2019.

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale anno 2020, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso in particolare che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, con la deliberazione n. 32 adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Rilevazione delle eccedenze di personale anno 2020", non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n.31 adottata in data odierna, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006.

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4

In questo step, sulla base della popolazione presente nel comune di Cittareale, si vanno ad individuare i due valori soglia:

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4	
Popolazione	445
Fascia di riferimento	A
Valore 1° soglia	29,5%

Valore 2° soglia	33,5%
------------------	-------

Step 2- CALCOLO RAPPORTO

In questo step viene calcolato il rapporto tra le spese di personale (impegni di competenza ultimo rendiconto approvato) e le entrate correnti (media degli accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati) al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (dato assestato)

SPESE DI PERSONALE		ENTRATE CORRENTI	
Redditi da lavoro dipendente	375.516,52	Entrate rendiconto anno 2019	1.278.192
		Entrate rendiconto anno 2018	2.183.315
		Entrate rendiconto anno 2017	1.882.516
		Media	1.781.341,17
		Fondo crediti dubbia esigibilità 2019	41.265
SPESE DA CONSIDERARE	375.516,52	ENTRATE DA CONSIDERARE	1.740.075,80
Rapporto			21,58%

Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA

In questo step viene individuata la capacità di spesa dell'Ente.

Limite teorico	513.322,36	
Margine	137.805,84	Valore incremento da utilizzare

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020-2022 è inferiore alla spesa potenziale massima

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertato che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il favorevole parere n.... rilasciato in data...., con cui il Revisore Dei Conti ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto che:

- In data 31.12.2018, è intervenuta la cessazione per collocamento a riposo di n. 1 rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, n. 1 dipendente, categoria B3, qualifica operaio autista scuolabus;
- In data 30.06.2019, è intervenuta la cessazione per collocamento di n. 1 rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 dipendente, categoria C4, qualifica istruttore amministrativo;
- In data 14.02.2020, sono intervenute le dimissioni di n. 2 unità di personale assunte a tempo determinato e pieno ai sensi dell'ex art. 50-bis, categoria D1, qualifica istruttori direttivi tecnici.

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica dell'ente, come da allegato A);

Vista la nuova dotazione organica e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente si espone il fabbisogno di personale 2020-2022 come da allegato B) alla presente deliberazione.

Considerato che l'Ente ha già provveduto alle comunicazioni obbligatorie per la categoria B3 e la categoria D1 in data 22.11.2019 ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto in particolare che il nuovo programma triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 prevede complessivamente n. 3 posti da ricoprire (2 a carico del bilancio dell'ente e 1 a carico del sistema ex art. 50-bis), si predispone il nuovo piano occupazionale 2020-2022, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione.

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2020-2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020.

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **di approvare**, quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

- 1.1) la nuova dotazione organica, allegato A);
- 1.2) il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, allegato B);
- 1.3) il nuovo piano occupazionale per il triennio 2020-2022, allegato C).

2. **di dare atto** che, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 17102/110/1 del 08 giugno 2020, l'ente per la copertura del posto D1 e B3 aveva legittimamente avviato le procedure assunzionali, in applicazione delle previgenti regole, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, con riferimento al solo anno 2020, possono essere fatte salve tali procedure.

3. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

4. **Di demandare** al responsabile del servizio gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO A)

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CITTAREALE					
SEGRETARIO COMUNALE					
AREA I SERVIZIO GESTIONE GENERALE	AREA II SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	AREA III SERVIZIO TECNICO	AREA IV SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA V SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA VI SERVIZI DEMOGRAFICI
Articolazione uffici - Ufficio di Segreteria; - Ufficio Amministrativo; - Ufficio relazioni con il pubblico; - Ufficio Gestione Risorse Umane - Ufficio Gestione Personale - Nucleo di valutazione	Articolazione uffici - Ufficio Ragioneria - Ufficio Economato - Acquisti - Ufficio Entrate Comunali - Ufficio Tributi - Ufficio Gestione Servizi cimiteriali - Mensa scolastica	Articolazione uffici - Ufficio Urbanistica - Ufficio Lavori Pubblici - Sportello Unico per l'Edilizia Privata - Ufficio Agricoltura - Espropriazioni - Patrimonio	Articolazione uffici - Ufficio Servizi Sociali - Ufficio Istruzione e Turismo, - Ufficio SUAP - Ufficio Rifugiati Politici e Richiedenti Asilo	Articolazione uffici - Ufficio Anagrafe - Ufficio Demografico (stato civile, INA SAIA, AIRE ecc.) - Ufficio Elettorale - Ufficio assistenza alla popolazione in caso di eventi sismici e/o calamità naturali - Ufficio Cultura, Sport e grandi eventi (concerti, manifestazioni e altro)	Articolazione uffici - Ufficio Affari Legali - Ufficio Contenzioso - Ufficio Protocollo Informatico e archivio - Ufficio albo Pretorio-Notifiche - Ufficio Gestione centro Elettronico - Ufficio Gestione PEC - Ufficio Segreteria Sindaco
Responsabile del Servizio n. 1 Istruttore direttivo contabile - Cat. D5 tempo pieno e indeterminato coperto	Responsabile del Servizio n. 1 Istruttore direttivo contabile - Cat. D5 tempo pieno e indeterminato coperto	Responsabile del Servizio n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 ricoperto con Contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 Part-Time coperto	Responsabile del Servizio n.1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. C4 tempo pieno e indeterminato coperto	Responsabile del Servizio n.1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 tempo pieno e determinato (ex art. 50-bis) coperto	Responsabile del Servizio n.1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 tempo pieno e determinato (ex art. 50-bis) coperto
Organigramma N° 1 operaio specializzato - autista - Cat. B3 a tempo pieno e indeterminato Vacante *** N° 1 Esecutore amministrativo Cat. B2 a tempo indeterminato e part-time Coperto ***	Organigramma N° 1 Cat. B2 Esecutore Amministrativo a tempo indeterminato e Part-Time Coperto *** N. 1 Istruttore direttivo contabile Cat. D1 a tempo determinato e pieno (ex art. 50-bis) Coperto	Organigramma N. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B2 a tempo indeterminato e part-time Coperto *** N. 1 Operaio Cat. B2 a tempo indeterminato e part-time Coperto			

N° 1 Cat. B2 Operaia- Accompagnatrice scuolabus-Operatrice di mensa a tempo indeterminato e Part- Time Coperto		*** N. 1 Operaia – Accompagnatrice scuolabus Cat. B2 a tempo indeterminato e part- time Coperto *** N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C1 a tempo determinato e pieno (ex art. 50-bis) Coperto *** N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. C1 a tempo determinato e pieno (ex art. 50- bis) Vacante *** N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo indeterminato e a 34 ore Vacante			
--	--	---	--	--	--

ALLEGATO B)

Fabbisogno di personale 2020-2022

N. 1 dipendente, Cat. B3, qualifica operaio autista scuolabus a 34 ore ed a tempo indeterminato.

N. 1 dipendente, Cat. D1, qualifica istruttore direttivo tecnico a 34 ore ed a tempo indeterminato.

N. 1 dipendente, Cat. C1, qualifica istruttore tecnico a tempo pieno e determinato, ex art. 50-bis.



ALLEGATO C)

PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022

ANNO 2020

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE DA COPRIRE	SERVIZIO	PT/FT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				LEGGE N. 68/1999	STABIL.
				CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	SELEZIONE CENTRO IMPIEGO			
B3	operaio autista scuolabus	indeterminato	34 ore	X					
D1	istruttore direttivo tecnico	indeterminato	34 ore	X					
C1	istruttore tecnico	determinato ART. 50 BIS	FT						

ANNO 2021

Nessuna assunzione

ANNO 2022

Nessuna assunzione

Verbale n.3 del 24.06.2020

A comune.cittareale@libero.it

Buongiorno Meri

Ti invio il parere sull'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022

cordiali saluti

Onorato d'Ettorre

- Verbale n.3 del 24-06-2020.pdf (162 KB)

COMUNE CITTAREALE
IN ARRIVO
PRAT. N. 4306
DEL 25/06/2020
CAT. S-1

COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

L'Organo di Revisione

Verbale n.3 del 24 giugno 2020

Al Sindaco del Comune di Cittareale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Al Responsabile del Settore Personale

Oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022.

L'Organo di Revisione del Comune di Cittareale ha ricevuto, tramite Email in data 23/06/2020, la proposta di delibera della Giunta Comunale sull'argomento in oggetto, di cui si è chiesto allo scrivente il parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022.

Al riguardo:

- visto l'art. 19, comma 8 della L. n.448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della L. n.449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- visto lo schema di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale ed avente come oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022" con i rispettivi allegati a), b), e c);
- visti gli artt.16, comma 1-bis, D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016 nonché l'art.1, comma 562, L.296/2006) i quali, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, consentono di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel predetto anno;
- considerato che il Comune di Cittareale è stato interessato dal sisma del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, che hanno arrecato ingenti danni alla popolazione ed agli edifici pubblici e privati, compromettendone totalmente o parzialmente l'agibilità;
- rilevato che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020/2022 è inferiore alla spesa potenziale massima, secondo i calcoli elaborati da prospetto esplicativo trasmesso;
- esaminato l'allegato A) dove risultano n.3 posizioni vacanti intervenute per cessazioni e dimissioni;

- dato atto che il nuovo programma triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 prevede, complessivamente, n.3 posti da ricoprire (2 a carico del bilancio dell'Ente e 1 a carico del sisma ex art. 50-bis), come indicato nel piano occupazionale per il triennio 2020/2022, allegato C);
- dato atto che il nuovo programma triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 prevede complessivamente n.3 posti da ricoprire (2 a carico del bilancio dell'Ente e 1 a carico del sisma ex art. 50-bis) come indicato nel piano occupazionale per il triennio 2020/2022, allegato C);
- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio di Gestione Generale espresso ai sensi degli articoli 49, 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n.267/2000;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Gestione Generale, espresso ai sensi degli articoli 49, 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n.267/2000;

ATTESTA

che il valore di spesa corrispondente alla dotazione organica approvata con il presente atto, in attuazione dell'art.6 del D.Lgs.165/2001, si mantiene all'interno dei vincoli finanziari previsti per gli Enti locali (media della spesa nel triennio 2011-2013), nonché delle altre limitazioni in materia di spesa di personale;

l'Organo di Revisione, alla luce di quanto esaminato, è in grado di

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta esaminata di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022" ed i suoi allegati.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 e all'atto delle assunzioni o mobilità venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilanci.

L'Organo di Revisione

dott. Onorato d'Ettorre

Onorato d'Ettorre

Deliberazione G.C. n. 33 del 25.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE .
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

Reg. Pub. N. 387

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 07/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per **15 giorni** consecutivi fino al 22/07/2020 ed è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 07/07/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 07/07/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI